
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei
del mese di Aprile
li 06.04.2018.

Atto reg. il 10/04/2018
n° 9985 Serie 1T
a Roma 1
per € 200,00

In Roma, nel mio studio.

Innanzitutto a me NATALIA SGROMO Notaio in Roma con studio alla Via Giuseppe Montanelli n.11/a-b, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, appartenente al territorio del Distretto della Corte d'Appello di Roma

Assistito dai testimoni, noti ed idonei come essi stessi affermano Signore:

- GRASSO ROSALBA, nata a Roma (RM) il 20 marzo 1969, residente a Roma (RM) Via Biagio Petrocelli n. 148, .
- PIERGIOVANNI PAOLA, nata a Roma (RM) il 30 dicembre 1964 e residente a Roma (RM) Via Calpurnio Fiamma n. 159.

SONO PRESENTI:

- SILVESTRI ANDREA, nato a Roma (RM) il 11 settembre 1968, residente in Roma (RM) Via Feliciano Scarpellini n.9 Codice Fiscale SLV NDR 68P11 H501N. cittadino italiano
- ESPOSITO EMANUELA, nata a Roma (RM) il 7 settembre 1969, residente in Roma (RM) Via Feliciano Scarpellini n. 9 Codice Fiscale SPS MNL 69P47 H501U, cittadina italiana.

Certo io Notaio della identità personale dei comparenti i quali, alla presenza dei testimoni indicati, con il presente atto stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

E' costituita dai fondatori SILVESTRI ANDREA e ESPOSITO EMANUELA ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile una fondazione filantropica denominata "LA CASA DELLE LUCI", regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore". Una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore regolato dagli artt. 45 e seguenti del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione, in tutte le forme di comunicazione, includerà nella propria denominazione la dicitura "Ente del Terzo Settore" anche in sigla "ETS".

ARTICOLO 2

La sede legale della Fondazione è in Roma, Via Nomentana n. 56. L'organo gestorio determina l'indirizzo della sede legale nella circoscrizione territoriale del predetto Comune e potrà costituire altre sedi operative, delegazioni e uffici.

ARTICOLO 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera nel settore degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e degli interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 117/2017), nonché nel set-

tore delle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 117/2017). In particolare, la Fondazione si ripropone di creare ambienti e condizioni affinché soggetti afflitti da condizioni fisiche particolarmente invalidanti, anche con riferimento al linguaggio e alla capacità di comunicazione, possano acquisire un grado sempre maggiore di autonomia personale e di serenità nelle relazioni, nonché possano beneficiare di opportunità di inserimento nella società e nel mondo del lavoro, in attuazione dei principi dell'art. 2 della Costituzione ("Scopi Istituzionali"). Per alleviare le condizioni familiari o economiche più disagiate, la Fondazione si ripromette di erogare le proprie prestazioni in regime di tendenziale gratuità o di mero contributo ai costi.

Per il perseguimento di tali interessi generali, la Fondazione potrà: (i) finanziare o gestire strutture o soluzioni ricettive extrafamigliari che reproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, presidiate da personale preparato, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave; (ii) finanziare o gestire laboratori e ambienti di lavoro per coinvolgere i beneficiari in attività manuali e professionali, quali momenti di realizzazione personale, di socializzazione, di avvio al mondo del lavoro; (iii) favorire e promuovere ogni iniziativa di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave, altresì erogando tutti i relativi servizi assistenziali ed educativi, anche nello specifico settore della lingua dei segni o di altre forme di comunicazione per i beneficiari che non possano parlare; (iv) promuovere forme di qualificato sostegno anche psicologico alle famiglie dei beneficiari, specialmente per consentire la valutazione e l'adozione delle migliori scelte terapeutiche ed in senso lato ("Attività Primarie").

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, stipulando i contratti e compiendo gli atti giuridici ritenuti necessari. In particolare, la Fondazione potrà svolgere attività ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, purché strettamente connesse e strumentali al raggiungimento degli Scopi Istituzionali ("Attività Secondarie e Strumentali") in conformità ai criteri di cui all'articolo 6 del D.L. 117/2017 quali ad esempio:

- a) acquisire o gestire ogni bene o diritto strumentale agli Scopi Istituzionali;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche con enti pubblici ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 117/2017;
- c) promuovere corsi di formazione e specializzazione del personale operante nel settore istituzionale dell'assistenza e nelle strutture ricettive della Fondazione;
- d) promuovere e organizzare eventi culturali in senso lato, iniziative di comunicazione, premi, sovvenzioni e borse di studio al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle Attività Istituzionali e per raccogliere sovvenzioni e sostegno;

- e) promuovere e organizzare convegni di studio e occasioni di divulgazione delle tematiche medico-scientifiche connesse alle Attività Istituzionali; pubblicarne i relativi atti e documenti di lavoro o di sintesi;
- f) realizzare e commercializzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli Scopi e alle Attività Istituzionali della Fondazione;
- g) sviluppare scambi culturali e promuovere forme di collaborazione e convenzioni, nei settori istituzionali della Fondazione, con altri enti, pubblici o privati, italiani o esteri;
- h) costituire o partecipare a organizzazioni non lucrative a società d enti, associazioni, comitati, ovvero società di capitali operanti nei settori di cui al presente Articolo, ovvero costituire e gestire imprese che svolgano in via esclusiva attività strumentale agli Scopi Istituzionali della Fondazione.

ARTICOLO 4

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i componenti SILVESTRI ANDREA e ESPOSITO EMANUELA versano la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile emesso da "BANCA SELLA SPA" in data 6 aprile 2018 all'ordine della FONDAZIONE LA CASA DELLE LUCI, identificato dal numero 6811062549-05.

I componenti dichiarano espressamente che l'attribuzione di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, riservandosi di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione sopra indicato e dal Fondo di Gestione costituito da: (i) rendite del Fondo di Dotazione; (ii) liberalità, versamenti o apporti dei Fondatori non espressamente imputati al Fondo di Dotazione; (iii) liberalità, attribuzioni jure hereditario, erogazioni di enti pubblici a fondo perduto, a titolo di cofinanziamento di iniziative o progetti, ovvero quale corrispettivo di prestazioni; (iv) beni immobili e mobili e diritti immateriali; (v) avanzi attivi eventualmente derivanti dall'esercizio delle Attività Istituzionali e delle Attività Strumentali.

Senza necessità di modificare l'atto costitutivo, previo assenso del Consiglio di Sorveglianza, l'organo gestorio potrà deliberare l'accrescimento del Fondo di Dotazione anche con parte delle risorse tratte dal Fondo di Gestione ovvero potrà commutare singoli cespiti del Fondo di Dotazione purché l'operazione non ne riduca il valore economico asservito agli scopi istituzionali.

Le rendite del Fondo di Dotazione e il Fondo di Gestione potranno essere impiegate esclusivamente per il perseguimento degli Scopi Istituzionali e non potranno essere ripartite in alcuna misura o forma, neppure indiretta, fra i Fondatori, nemmeno in caso di liquidazione.

Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 , è vietata la distribuzione, anche indiretta , di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali , anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dell'Ente.

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo è approvato entro il mese di novembre di ogni anno e quello consuntivo è approvato entro il mese di aprile successivo, nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 ed eventuali integrazioni e modifiche. In particolare, ove le entrate comunque denominate siano inferiori a Euro 220.000,00 o comunque alla soglia stabilita dal D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione potrà redigere il bilancio consuntivo nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Diversamente, la Fondazione redigerà il bilancio di esercizio formato (i) dallo stato patrimoniale, (ii) dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e (iii) dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Il Consiglio di Sorveglianza, ove lo ritenga opportuno o verifichi la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, designa un revisore legale dei conti o una società di revisione per il controllo contabile. Il Revisore può compiere ispezioni e chiedere all'organo gestorio le informazioni e i documenti relativi alla gestione e redige la propria relazione sul bilancio annuale affinché sia trasmessa al Consiglio di Sorveglianza. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Amministratore.

ARTICOLO 5

Sono organi della Fondazione:

- Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione
- Presidente Onorario;
- Consiglieri Onorari;
- Direttore;
- Segretario;
- Consiglio di Sorveglianza;
- Comitato Scientifico;
- Revisore legale dei conti o Società di revisione per il controllo contabile, laddove nominati.

A comporre il primo consiglio di sorveglianza sono i componenti signori SILVESTRI ANDREA e ESPOSITO EMANUELA, sopra identificati essendo presenti accettano la carica, dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla Legge.

ARTICOLO 6

I componenti convengono che la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e nominano quale membri del medesimo Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica sino all'approvazione del bilancio del loro terzo esercizio i Signori:

- 1) GIBELLINI LUISA, nata a Roma il 21 maggio 1945 e residente ad

Ariccia (RM) Viale dei Lecci n.13, Codice fiscale GBLLSU45E6-1H501I- Presidente;

2) - DI FONZO PAOLO, nato a Perugia (PG) il 7 settembre 1949, residente in Roma (RM) Via dei Zeno n.31 Codice Fiscale DFN PLA 49P07 G478A Consigliere;

3) BERNARDI DAVIDE, nato a Marino (RM) il 22 aprile 1979, residente in via Sesto Quintilio Candiano n°3 Monte Porzio Catone (RM) Codice Fiscale BRNDVD79D22E958M- Consigliere;

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione.

ARTICOLO 7

Alla prima riunione utile il Consiglio di Amministrazione eleggerà il Direttore e Segretario Generale, la cui nomina è facoltativa e rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione;

ARTICOLO 8

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 9

La Fondazione viene costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto e di quelle riportate nello Statuto della fondazione che, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane, presenti i testimoni, ai comparenti medesimi che dichiarano di approvarlo.

ARTICOLO 10

In caso di estinzione della Fondazione per volontà dei propri organi o per una delle cause previste dalla legge, esaurita la fase di liquidazione, i residui beni della Fondazione saranno devoluti a fini di pubblica utilità ovvero ad altro ente analogo, che persegua finalità analoghe e/o connesse a quelle della Fondazione come identificate dal presente Statuto, individuato dal Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 11

I comparenti delegano ESPOSITO EMANUELA sopra generalizzata ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 12

Le imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono a carico dei comparenti, i quali richiedono le agevolazioni fiscali di cui alle disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 637.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, ho dato lettura, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciannove e venti minuti.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di tre fogli scritti su pagine intere

dieci e parte dell'undicesima.

Firmato:

ANDREA SILVESTRI

EMANUELA ESPOSITO

ROSALBA GRASSO TESTE

PAOLA PIERGIOVANNI TESTE

NATALIA SGROMO (NOTAIO)

Allegato "A"

Rep. n. 608

Illeg. n. 572

FONDAZIONE "LA CASA DELLE LUCI"
STATUTO

- Art. 1. Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2. Scopi e attività della Fondazione
- Art. 3. Patrimonio, bilanci e revisione dei conti
- Art. 4. Amministrazione
- Art. 5. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 6. Rappresentanza legale della Fondazione
- Art. 7. Organo di indirizzo e controllo
- Art. 8. Direttore e Segretario della Fondazione
- Art. 9. Comitato Scientifico
- Art. 10. Sostenitori della Fondazione
- Art. 11. Modifiche statutarie, estinzione della Fondazione, rinvio alle norme

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede
1.1. Per volontà dei Fondatori Andrea Silvestri ed Emanuela Esposito, è costituita una fondazione filantropica denominata "**LA CASA DELLE LUCI**", regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore". Quando iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore regolato dagli artt. 45 e seguenti del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione, in tutte le forme di comunicazione, includerà nella propria denominazione la dicitura "Ente del Terzo Settore" anche in sigla "ETS".

1.2. La sede legale della Fondazione è in Roma. L'organo gestorio determina l'indirizzo della sede legale nella circoscrizione territoriale del predetto Comune e potrà costituire altre sedi operative, delegazioni e uffici.

Art. 2. Scopi e attività istituzionali della Fondazione
2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e opera nel settore degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e degli interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 117/2017), nonché nel settore delle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 117/2017). In particolare, la Fondazione si ripropone di creare ambienti e condizioni affinché soggetti afflitti da condizioni fisiche particolarmente invalidanti, anche con riferimento al linguaggio e alla capacità di comunicazione, possano acquisire un grado sempre maggiore di autonomia personale e di serenità nelle relazioni, nonché possano beneficiare di opportunità di inserimento nella società e nel mondo del lavoro, in attuazione dei principi dell'art. 2 della Costituzione ("Scopi Istituzionali"). Per alleviare le condizioni familiari o economiche più disagiate, la Fondazione si ripropone di erogare le proprie prestazioni in regime di tendenziale

gratuità o di mero contributo ai costi.

2.2. Per il perseguimento di tali interessi generali, la Fondazione potrà: (i) finanziare o gestire strutture o soluzioni ricettive extrafamigliari che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, presidiate da personale preparato, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave; (ii) finanziare o gestire laboratori e ambienti di lavoro per coinvolgere i beneficiari in attività manuali e professionali, quali momenti di realizzazione personale, di socializzazione, di avvio al mondo del lavoro; (iii) favorire e promuovere ogni iniziativa di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave, altresì erogando tutti i relativi servizi assistenziali ed educativi, anche nello specifico settore della lingua dei segni o di altre forme di comunicazione per i beneficiari che non possano parlare; (iv) promuovere forme di qualificato sostegno anche psicologico alle famiglie dei beneficiari, specialmente per consentire la valutazione e l'adozione delle migliori scelte terapeutiche ed in senso lato ("Attività Primarie").

2.3. La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, stipulando i contratti e compiendo gli atti giuridici ritenuti necessari. In particolare, la Fondazione potrà svolgere attività ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, purché strettamente connesse e strumentali al raggiungimento degli Scopi Istituzionali ("Attività Secondarie e Strumentali") in conformità ai criteri di cui all'articolo 6 del D.L. 117/2017 quali ad esempio:

- a) acquisire o gestire ogni bene o diritto strumentale agli Scopi Istituzionali;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche con enti pubblici ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 117/2017;
- c) promuovere corsi di formazione e specializzazione del personale operante nel settore istituzionale dell'assistenza e nelle strutture ricettive della Fondazione;
- d) promuovere e organizzare eventi culturali in senso lato, iniziative di comunicazione, premi, sovvenzioni e borse di studio al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle Attività Istituzionali e per raccogliere sovvenzioni e sostegno;
- e) promuovere e organizzare convegni di studio e occasioni di divulgazione delle tematiche medico-scientifiche connesse alle Attività Istituzionali; pubblicarne i relativi atti e documenti di lavoro o di sintesi;
- f) realizzare e commercializzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli Scopi e alle Attività Istituzionali della Fondazione;
- g) sviluppare scambi culturali e promuovere forme di collaborazione e convenzioni, nei settori istituzionali della Fondazione, con altri enti, pubblici o privati, italiani o esteri;
- h) costituire o partecipare a organizzazioni non lucrative a so-

Enrica Fiorini
Giuseppina Spurio

Roberta...
Federica...

Luca...



cietà d enti, associazioni, comitati, ovvero società di capitali operanti nei settori di cui al presente Articolo, ovvero costituire e gestire imprese che svolgano in via esclusiva attività strumentale agli Scopi Istituzionali della Fondazione.

Art. 3. Patrimonio, bilanci e revisione dei conti

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione indicato nell'atto costitutivo e dal Fondo di Gestione costituito da: (i) rendite del Fondo di Dotazione; (ii) liberalità, versamenti o apporti dei Fondatori non espressamente imputati al Fondo di Dotazione; (iii) liberalità, attribuzioni jure hereditario, erogazioni di enti pubblici a fondo perduto, a titolo di cofinanziamento di iniziative o progetti, ovvero quale corrispettivo di prestazioni; (iv) beni immobili e mobili e diritti immateriali; (v) avanzi attivi eventualmente derivanti dall'esercizio delle Attività Istituzionali e delle Attività Strumentali.

3.2. Senza necessità di modificare l'atto costitutivo, previo assenso del Consiglio di Sorveglianza, l'organo gestorio potrà deliberare l'accrescimento del Fondo di Dotazione anche con parte delle risorse tratte dal Fondo di Gestione ovvero potrà commutare singoli cespiti del Fondo di Dotazione purché l'operazione non ne riduca il valore economico asservito agli scopi istituzionali.

3.3. Le rendite del Fondo di Dotazione e il Fondo di Gestione potranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli Scopi Istituzionali e non potranno essere ripartite in alcuna misura o forma, neppure indiretta, fra i Fondatori, nemmeno in caso di liquidazione.

Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale dell'Ente.

3.4. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo è approvato entro il mese di novembre di ogni anno e quello consuntivo è approvato entro il mese di aprile successivo, nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 ed eventuali integrazioni e modifiche. In particolare, ove le entrate comunque denominate siano inferiori a Euro 220.000,00 o comunque alla soglia stabilita dal D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione potrà redigere il bilancio consuntivo nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Diversamente, la Fondazione redigerà il bilancio di esercizio formato (i) dallo stato patrimoniale, (ii) dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e (iii) dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

3.5. Il Consiglio di Sorveglianza, ove lo ritenga opportuno o verifichi la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, designa un revisore legale dei conti o una società di revisione per il controllo contabile. Il Revisore può compiere ispezioni e chiedere all'organo gestorio le informazioni e i documenti relativi alla gestione e redige la propria relazione sul bilancio annuale affinché

sia trasmessa al Consiglio di Sorveglianza. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Amministratore.

Art. 4. Amministrazione

4.1. L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione compete a un organo gestorio monocratico ("Amministratore Unico") oppure collegiale ("Consiglio di Amministrazione") nominato ai sensi del successivo Art. 7.8.a).

4.1. Gli Amministratori devono possedere requisiti di elevata onorabilità, anche avuto riguardo agli Scopi Istituzionali della Fondazione. Per non essere considerata rinunciataria, la persona designata deve accettare la carica entro un mese dalla comunicazione di nomina. Gli Amministratori devono tempestivamente riferire al Consiglio di Sorveglianza tutte le situazioni che possono incidere sui loro requisiti di onorabilità.

4.2. Gli Amministratori restano in carica fino all'approvazione del bilancio del loro terzo esercizio, salvo proroga fino alla nomina dei successori o loro riconferma. Gli Amministratori decadono per dimissioni o per revoca da parte del Consiglio di Sorveglianza per giusta causa fra cui, espressamente, rientrano anche i casi di: (i) perdita di adeguati requisiti di onorabilità, (ii) impedimento non momentaneo, (iii) inadempimento ai propri incarichi anche per accertata inidoneità, (iv) violazione dello spirito di leale cooperazione e di fattivo concorso al perseguimento degli Scopi Istituzionali della Fondazione anche per conflitto insanabile con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni sono efficaci da quando il Consiglio di Sorveglianza ne prende atto, mentre la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Sorveglianza, previa contestazione scritta e in contraddittorio con l'interessato, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o di almeno due dei suoi membri.

4.3. L'organo gestorio può compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente rimessi dal presente Statuto ad altri organi. In particolare, l'organo gestorio a titolo meramente esemplificativo:

- a) può approvare un regolamento organico della Fondazione;
- b) approva i bilanci preventivi e consuntivi e li comunica al Consiglio di Sorveglianza e al Revisore dei conti;
- c) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, ovvero le alienazioni dei beni immobili;
- d) può proporre al Consiglio di Sorveglianza gli incrementi del Fondo di Dotazione, le modifiche dello Statuto, l'eventuale trasformazione, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del saldo di liquidazione;
- e) può nominare e revocare, discrezionalmente, un Direttore, ai sensi del successivo Art. 7, un segretario o un Segretario Generale, ai sensi del successivo Art. 5.5, definendone le funzioni nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- f) può proporre al Consiglio di Sorveglianza l'istituzione del Comitato Scientifico e, se non vi provvede il Consiglio di Sorveglianza, ne nomina e revoca discrezionalmente i componenti; può altresì



Emmole Espirito
Prof. Felicità

Roberto Espirito

Roberto Espirito

proporre al Consiglio di Sorveglianza di attribuire le cariche, puramente onorifiche, di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario ovvero provvedere direttamente su delega del medesimo Consiglio di Sorveglianza;

g) può chiedere la convocazione del Consiglio di Sorveglianza per sollecitarne le deliberazioni di competenza;

h) approva le linee strategiche e i criteri di erogazione dei servizi ai beneficiari;

i) approva le convenzioni e gli accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti privati o pubblici, italiani o esteri;

j) compie tutti i necessari atti di gestione, sia ordinaria, sia straordinaria;

k) può nominare procuratori generali o speciali, anche per agire o resistere in ogni giudizio.

4.4. Se è stato costituito un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le attribuzioni di cui ai punti 4.3.i), 4.3.j) e 4.3.k) a uno o più Amministratori, determinando il contenuto, le eventuali modalità di esercizio della delega e i connessi poteri di rappresentanza, fermo il diritto di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni della Fondazione di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche. L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi abbia un interesse nella deliberazione deve dare notizia agli altri Amministratori prima della discussione e della votazione.

4.5. Se l'organo gestorio è unipersonale, il Consiglio di Sorveglianza ne stabilisce i poteri di rappresentanza. L'Amministratore deve rendere le informazioni sulla gestione al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno semestrale, salvo situazioni gravi o urgenti e, analogamente, deve informare senza ritardo il Consiglio di Sorveglianza di eventuali situazioni di interesse per conto proprio o di terzi, per essere autorizzato al compimento dell'atto.

4.6. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese ed anticipazioni compiute nell'interesse della Fondazione, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 5. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

5.1. Se è costituito un Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione ne disciplina i lavori e, di propria iniziativa, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno due Amministratori, ne convoca le adunanze mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo telefax o posta elettronica, con riscontro dell'avvenuta consegna, con cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per la sola trattazione di questioni di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso telefonico o a mezzo posta elettronica di ventiquattro ore.

5.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli Amministratori in carica. Le adunanze possono svolgersi anche in video e in tele-conferenza, purché il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e

delle votazioni e purché ciascun partecipante possa intervenire effettivamente e in tempi reali alla discussione e alla votazione.

5.3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a scrutinio palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente salva la deroga stabilita al successivo art. 7.6 allorché il Presidente sia anche Consigliere Ordinario di Sorveglianza.

5.4. I Consiglieri di Sorveglianza, il Revisore dei conti, il Presidente Onorario, i Consiglieri Onorari e il Direttore della Fondazione, ove nominati, possono partecipare alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. Alle adunanze possono essere altresì ammessi consulenti ed esperti o, comunque, altre persone in grado di riferire e informare sugli argomenti in discussione.

5.5. Delle riunioni del Consiglio viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, a cura del Presidente che lo sottoscrive insieme al verbalizzante, con l'annotazione delle deliberazioni e delle dichiarazioni degli Amministratori che ne facciano richiesta. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può nominare stabilmente un Segretario.

Art. 6. Rappresentanza legale della Fondazione

6.1. La rappresentanza legale della Fondazione con riferimento a qualsiasi atto, compresa la nomina di avvocati per stare in giudizio e procuratori per la stipula di atti e contratti spetta al Presidente della Fondazione, ferme le concorrenti attribuzioni all'Amministratore Unico o agli Amministratori delegati ai sensi dell'Art. 4.4, ovvero al Direttore nominato ai sensi dell'Art. 8.1.

6.2. In caso di urgenza e di assenza o impedimento degli organi delegati, il Presidente adotta ogni atto indifferibile o necessario per la tutela degli interessi della Fondazione, riferendone senza ritardo all'organo collegiale competente, per la ratifica e gli ulteriori provvedimenti. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente della Fondazione, ove nominato dal Consiglio di Sorveglianza. In via ulteriormente vicaria, agli atti urgenti provvede un Amministratore.

Art. 7. Organo di indirizzo e controllo

7.1. Il Consiglio di Sorveglianza è l'organo garante del rispetto dello spirito impresso dai Fondatori e dell'osservanza dello statuto e della legge e a tal fine, anche attraverso la nomina esterna o la cooptazione al proprio interno del Revisore Contabile, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Consiglio ha il diritto di ricevere dall'organo gestorio le informazioni sull'andamento delle attività e della gestione e può formulare proposte in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili. I Consiglieri di Sorveglianza possono assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

7.2. Il Consiglio di Sorveglianza è composto di Consiglieri Ordinari e Straordinari, le cui cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Fondazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.


Sono Consiglieri Ordinari, di diritto e a tempo indeterminato:

Enrica
Enrica

Spurio
Spurio

Enrica
Enrica

Enrica
Enrica



to salvo rinuncia: (i) i soggetti designati dai Fondatori nell'atto costitutivo; (ii) il coniuge e i discendenti in linea diretta del Consigliere Ordinario deceduto o receduto, che non siano stati esclusi con espressa disposizione testamentaria o con dichiarazione scritta trasmessa alla Fondazione; (iii) gli altri soggetti designati dai Consiglieri Ordinari con espressa disposizione testamentaria o con dichiarazione scritta trasmessa alla Fondazione; in particolare, ciascun Consigliere Ordinario avrà il diritto di cooptare direttamente un solo nuovo Consigliere Ordinario; esaurito tale diritto di nomina diretta, le ulteriori cooptazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Ordinari.

7.4. Sono Consiglieri Straordinari i soggetti cooptati, a tempo determinato o indeterminato, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Ordinari. La carica di Consigliere Straordinario è intrasferibile.

7.5. Ove, per qualunque ragione, venissero meno i tutti i Consiglieri Ordinari, i Consiglieri Straordinari rimasti o quelli nominati dall'Autorità di vigilanza, designeranno tre nuovi Consiglieri Ordinari, a maggioranza di voti, con scrutinio palese ed individuale per ciascun candidato.

7.6. L'esercizio delle prerogative di Consigliere di Sorveglianza è incompatibile con il mandato a gestire la Fondazione. Il Consigliere Straordinario che accetti il mandato di Amministratore decade dal Consiglio di Sorveglianza, ma potrà esservi rinominato alla scadenza. Il Consigliere Ordinario che accetti il mandato di Amministratore fino al suo termine è sospeso dal diritto di voto nel Consiglio di Sorveglianza e non sarà conteggiato ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi. Diversamente, il Consigliere di Sorveglianza che accetti la carica di Presidente della Fondazione, mantiene tutte le prerogative nel Consiglio di Sorveglianza, ma non esercita il diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione, neppure in caso di parità e non può ricevere deleghe gestorie diverse da quelle relative alla eventuale gestione di cause giudiziarie.

7.7. Con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica e il contestuale voto favorevole di tutti i Consiglieri Ordinari, il Consiglio di Sorveglianza, può deliberare:

- a) le modifiche dello Statuto o la trasformazione della Fondazione;
- b) la liquidazione della Fondazione e la destinazione del saldo attivo di liquidazione - ove non diversamente prescritto dalla legge - ad altro ente avente uno scopo non lucrativo analogo a quello della cessata Fondazione.

7.8. Con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e il contestuale voto della maggioranza dei Consiglieri Ordinari, il Consiglio di Sorveglianza:

- a) stabilisce se l'amministrazione debba essere affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione e, in questo secondo caso, decide il numero degli Amministratori; elegge gli Amministratori con scrutinio palese ed individuale per ciascun candidato; ne accerta eventuali cause di decadenza;

b) elegge a scrutinio palese il Presidente della Fondazione e, eventualmente, un Vicepresidente che possono essere nominati fra gli Amministratori ovvero fra i Consiglieri di Sorveglianza; se la gestione è affidata ad un Amministratore Unico, il Presidente è nominato fra i Consiglieri di Sorveglianza;

c) può revocare gli Amministratori, anche - a titolo esemplificativo - per l'impossibilità di funzionamento dell'organo gestorio, per insanabili contrasti al suo interno, per gravi irregolarità nella gestione eventualmente riferite dal Revisore dei conti; delibera le eventuali azioni di responsabilità;

d) approva le linee generali di indirizzo delle attività proposte dagli Amministratori, per assicurarne la coerenza con lo spirito impresso dai Fondatori alla Fondazione;

e) autorizza l'organo gestorio ad accrescere il Fondo di Dotazione, senza necessità di modifica dell'atto costitutivo ove non tassativamente richiesto dalla legge.

7.9. Con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il Consiglio di Sorveglianza:

a) determina eventuali rimborsi per gli Amministratori nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017;

b) designa il Revisore dei Conti, ne approva l'eventuale compenso, ne accerta eventuali cause di decadenza;

c) istituisce i Comitati Scientifici e può designarne i componenti;

d) può attribuire le cariche meramente onorifiche di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario;

e) risolve eventuali contrasti insorti fra gli Amministratori su singole questioni;

f) provvede in via provvisoria e sussidiaria agli atti urgenti della gestione allorché, per qualunque ragione, l'organo gestorio sia venuto meno o sia temporalmente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

7.10. Se il Presidente della Fondazione è nominato fra i Consiglieri di Sorveglianza, egli convoca, presiede e disciplina anche le adunanze del Consiglio di Sorveglianza; diversamente, tali funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano, cioè dal Consigliere Ordinario più anziano per nomina, e in caso di parità, quello più anziano d'età. Il Consigliere Anziano, in caso di assenza o temporaneo impedimento, è sostituito dal Consigliere Ordinario che lo segue per anzianità.

7.11. La convocazione - quando il Presidente ovvero il Consigliere Anziano ne ravvisi la necessità, o ne sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo gestorio - deve avvenire mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo telefax o posta elettronica, con riscontro dell'avvenuta consegna, con cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per la trattazione di questioni di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso telefonico o a mezzo posta elettronica, di ventiquattro ore. Le adunanze possono svolgersi anche in video e in tele-conferenza, purché chi presiede sia in grado di verificare la regolarità della costituzione.



Finocchia

Esposito

Paola Repisanti

Maestri

Duchina

Filvestri

Paolo Foglietta

ne e delle votazioni e purché ciascun Consigliere possa intervenire effettivamente e in tempi reali alla discussione e alla votazione.

Art. 8. Direttore e Segretario della Fondazione

8.1. L'organo gestorio può nominare un Direttore, anche tra persone che fanno parte del Consiglio di Amministrazione, determinandone i compiti e la natura del rapporto. Il Direttore resta in carica fino a revoca o dimissioni. Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, nei limiti delle competenze e dei poteri a lui delegati dall'organo gestorio, cui risponde direttamente, nonché in conformità ai piani e ai progetti da questo deliberati. In particolare, il Direttore:

- a) assiste e coadiuva il Presidente o l'Amministratore Unico, ovvero gli altri organi delegati ove nominati, nelle relative funzioni, con particolare riferimento alla predisposizione dei programmi, progetti, piani e obiettivi da sottoporre all'approvazione degli organi della Fondazione e alla loro esecuzione;
- b) soprintende al buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione;
- c) nel caso in cui la Fondazione disponga di una struttura propria, ne dirige gli uffici e il personale, propone l'assetto della Fondazione, in relazione allo sviluppo e per il perseguimento degli Scopi Istituzionali della stessa, individua eventuali dipartimenti, propone la nomina dei relativi responsabili fissandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- d) può ricevere mandati specifici per particolari incarichi e la rappresentanza legale della Fondazione nei limiti dei poteri conferitigli in conformità al presente Statuto.

8.2. Ove nominato, oltre a curare la verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali, il Segretario coadiuva gli Amministratori e il Direttore della Fondazione secondo le istruzioni da essi ricevute.

Art. 9. Comitato Scientifico

9.1. Il Consiglio di Sorveglianza può istituire, e revocare, un comitato scientifico con funzioni consultive nelle aree istituzionali della Fondazione. In particolare, il Comitato Scientifico potrà: (i) avanzare proposte all'organo gestorio; (ii) vagliare iniziative inerenti gli scopi e le attività istituzionali della Fondazione; (iii) esprimersi sulle materie sottoposte alla sua attenzione dall'organo gestorio.

9.2. Le competenze del Comitato Scientifico, i suoi membri, il loro numero e la durata della carica e il funzionamento sono stabiliti dall'organo gestorio, quando non vi abbia provveduto il Consiglio di Sorveglianza.

Art. 10. Sostenitori della Fondazione

10.1. La Fondazione potrà istituire, con deliberazione dell'organo gestorio, un "Albo dei Sostenitori" con funzioni puramente onorifiche e di menzione dei soggetti che abbiano sostenuto a vario titolo l'attività della Fondazione.

10.2. In particolare, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dall'organo gestorio, saranno iscritti nell'Albo e potranno godere dei privilegi ivi specificati i soggetti - persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici o privati - che abbiano versato, o abbiano assunto l'impegno a versare, contributi in denaro, ovvero abbiano conferito, o abbiano as-

sunto l'impegno a conferire, determinati beni o servizi.

Art. 11. Modifiche statutarie, estinzione della Fondazione, rinvio alle norme

11.1. Il Consiglio di Sorveglianza può approvare le modifiche al presente Statuto o la trasformazione della Fondazione. Le modifiche divengono efficaci con la ratifica da parte delle Autorità amministrative preposte dalla legge alla vigilanza sull'ente.

11.2. In caso di estinzione della Fondazione per volontà dei propri organi o per una delle cause previste dalla legge, esaurita la fase di liquidazione, i residui beni della Fondazione saranno devoluti a fini di pubblica utilità ovvero ad altro ente analogo, che persegua finalità analoghe e/o connesse a quelle della Fondazione come identificate dal presente Statuto, individuato dal Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

11.3. Per quant'altro fosse necessario, e non fosse diversamente previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del titolo II del Libro primo del Codice civile e il Codice del Terzo Settore.

Andrea Silvestri
Emilio Esposito

Per il Presidente
Paolo Ruggieri Ferrè

[Handwritten signature]



Certificazione di conformita' di copia informatica a originale analogico
(art. 23, comma 3, dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio
1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott.ssa Natalia Sgromo, notaio in Roma, iscritto
nel ruolo del Distretto Notarile di Roma, Civitavecchia e Velletri, mediante
apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di
vigenza fino al 9 settembre 2017 rilasciato da Consiglio Nazionale del
Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di N 17
pagine su 9 fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al
documento originale analogico ai miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai
sensi dell'art. 23 comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di
documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto “ esonera
dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge”.

Roma li 13 aprile 2018